



Milano – Roma

Circolare Fiscale n. 2/2012

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
“Liberalizzazione delle attività economiche
e riduzioni degli oneri amministrativi delle
imprese”.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro delle novità legislative di stampo fiscale e societario contenute nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzioni degli oneri amministrativi delle imprese” pubblicato sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2012 (S.O. n. 18/L) In particolare, nei successivi paragrafi saranno affrontati i seguenti argomenti:

I. Diritto societario

1. La nuova Srl semplificata

II. Tributi locali

1. L’Aliquota Imu

III. IVA

1. L’Imponibilità delle cessioni/locazioni degli immobili abitativi.....

2. La Separazione attività.....

3. Il diritto di rivalsa per Iva accertata.....

IV. Imposta sul reddito delle società

1. La deducibilità degli interessi passivi.....

2. Razionalizzazione delle rendite finanziarie.....

3. L’*Exit tax*.....

I. Diritto societario

1. La nuova Srl semplificata - art. 3 -

Al fine di incentivare l’imprenditoria giovanile, il governo ha deregolamentato il procedimento di costituzione previsto ordinariamente per le Società a responsabilità limitata (Srl). In particolare, attraverso l’innesto del nuovo art. 2463-*bis* nel codice civile é stata introdotta la Srl semplificata.

Il requisito fondamentale previsto per potersi avvalere dal nuovo tipo societario riguarda l’età dei partecipanti al capitale. Infatti, la Srl semplificata può essere costituita

esclusivamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

La norma contenuta nel nuovo art. 2463-*bis* prevede inoltre che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, con decreto ministeriale verrà tipizzato lo statuto *standard* della società semplificata e verranno individuati altresì i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Le caratteristiche proprie del nuovo tipo societario sono:

- **la forma di costituzione** della società che si costituisce con contratto o atto unilaterale nella forma della scrittura privata;
- **la natura dei soci** che devono essere solamente persone fisiche di età non superiore ai 35 anni;
- **il capitale sociale**, da indicarsi nell'atto costitutivo, che deve essere non inferiore ad un euro ed interamente sottoscritto e versato in denaro al momento della costituzione;
- **le modalità di depositato** che deve essere fatto a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del registro ai fini della relativa iscrizione.

In caso di perdita del requisito dell'età da parte del singolo socio è previsto che gli amministratori debbano convocare immediatamente l'assemblea per deliberare la trasformazione, la cui mancanza comporta l'esclusione di diritto del socio in questione.

Diversamente, in caso di perdita del requisito da parte di tutti i soci, la mancata trasformazione comporta lo scioglimento della società come prescritto dall'art. 2484 del codice civile.

II. Tributi locali

1. L'Aliquota Imu - art.56 -

In tema di Imu, all'art.13 del D.L. n. 201/11 è stato aggiunto il comma 9, in base al quale il legislatore ha previsto che i Comuni possano ridurre fino ad un massimo dello 0,38% l'aliquota della nuova imposta con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La norma, che evidentemente mira ad agevolare il settore edilizio, tuttavia limita tale possibilità ad un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

III. IVA

1. L'imponibilità delle cessioni/locazioni degli immobili abitativi

Per effetto delle modifiche apportate all'art.10, comma 1, nn. 8 e 8-bis del DPR n. 633/72 è stata prevista, previa opzione, la possibilità da parte del locatore/cedente di assoggettare ad IVA le locazioni e le cessioni di immobili abitativi a condizione che gli immobili oggetto di locazione/cessione:

- siano locati per un periodo di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- siano destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22.4.08.

Si precisa che limitatamente alle suddette operazioni, per effetto della modifica apportata al n. 127-*duodecies* della Tab. A, Parte III allegata al DPR n. 633/72, si applica l'aliquota del 10%.

2. L'estensione della possibilità di separazione delle attività - art. 57 -

Preliminarmente si rammenta che all'art. 36 del DPR n. 633/72 è previsto che il contribuente che esercita più attività nell'ambito della stessa impresa ha la possibilità di applicare separatamente l'imposta sul valore aggiunto. La convenienza ad esercitare la separazione facoltativa sussiste per quei contribuenti che esercitano attività esenti con ridotta incidenza di costi accanto ad attività imponibili con elevata incidenza di costi. Infatti, in questi casi, il contribuente essendo obbligato ad applicare la regola del prorata di detraibilità, rischia di perdere una quota di detraibilità anche con riferimento agli acquisti di beni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività imponibile.

Con riferimento a tale possibilità già il d.lgs. n. 422/1998 aveva previsto, con l'aggiunta del terzo comma dell'art. 36 DPR 622/1973, che la stessa fosse riconosciuta anche per i soggetti che nell'ambito dell'attività di locazione di beni immobili pongono in essere sia locazioni di immobili abitativi esenti, sia locazione di beni immobili strumentali imponibili.

Orbene, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge all'art. 36, comma 3 DPR n. 633/72 è stata prevista la possibilità di optare per la separazione delle attività anche in caso di cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale e non più solamente nell'ipotesi di locazione.

3. Il diritto di rivalsa sull'Iva accertata - art. 93 -

Con riferimento all'IVA dovuta in conseguenza di accertamento o di rettifica, i cedenti di beni e i prestatori di servizi, nei confronti dei quali tali accertamenti sono emessi, potranno esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei loro cessionario e committenti.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate all'art. 60, comma 7 del DPR n. 633/72 è stata prevista la possibilità per il cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa per l'Iva derivante da accertamento soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle relative sanzioni.

Il cessionario/prestatore potrà di converso esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva imputatagli entro la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa dal cedente o prestatore alle condizioni previste al momento di effettuazione dell'originaria operazione.

IV. Imposta sul reddito delle società

1. La deducibilità degli interessi passivi - art. 88 -

Alla luce dell'art. 88 del decreto legge emerge che è stata espunta l'ultima parte del comma 5 dell'art. 96 del TUIR.

Per effetto di tale soppressione, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, applicheranno le regole ordinarie.

In deroga allo Stato del contribuente la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012.

2. La razionalizzazione delle rendite finanziarie - art. 95 -

E' stato razionalizzato il regime di prelievo per le operazioni pronti contro termine. In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta pari al 12,5% quando l'oggetto del contratto siano titoli pubblici italiani o a essi equiparati nonché titoli pubblici emessi da Stati esteri compresi nella cd. *White list*.

E' stata inoltre confermata l'aliquota ridotta pari all'11% per i dividendi corrisposti a fondi pensione esteri istituiti negli Stati comunitari ed in quelli aderenti allo See (Spazio

economico europeo) inclusi nella cd. *White list*.

3. *Exit tax - art.91 -*

E' stato integrato, in accordo con quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue causa C-371/10 del 29.11.2011, l'art.166 TUIR con l'introduzione dei commi 2-*quater* e 2-*quinqies*. Per effetto dei due nuovi commi i soggetti che trasferiscono, a decorrere dal 24 gennaio 2012, la residenza in paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità per la riscossione dei crediti tributari possono richiedere la sospensione del meccanismo di realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda e del complesso aziendale previsto al comma 1 dello stesso art. 166.

Con decreto avente natura non regolamentare, da emanarsi nel termine del 24 marzo 2012, saranno stabilite le disposizioni attuative nonché previste le fattispecie che prevedono la decadenza dalla sospensione.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli & Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

© 2012– Simonelli & Associati, tutti i diritti riservati

www.simonelliassociati.it